



Deliberazione FVG/ _158_ /2015/PAR

REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia

III Collegio

composto dai seguenti magistrati:

PRESIDENTE: dott. Carlo CHIAPPINELLI
CONSIGLIERE: avv. Fabrizio PICOTTI
REFERENDARIO: dott. Marco RANDOLFI (relatore)

Deliberazione del 27/10/2015 e 2/12/2015.

CAFC spa - Motivato avviso avente ad oggetto l'acquisizione di quote sociali dismesse da un ente partecipante al capitale

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, secondo cui la Sezione di controllo della Corte dei conti della regione Friuli Venezia Giulia, a richiesta dell'amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica;

VISTO l'art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTA la deliberazione n. 9/SEZAUT/2009 del 4 giugno 2009 recante "Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";

VISTO l'art. 12 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Sezione, adottato con le deliberazioni n. 2/Sez.Pl./2004 e n. 5/Sez.Pl./2004 e da ultimo modificato con la deliberazione n. 232/Sez.Pl./2011, ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902, sostituito dall'art. 7 del D. Lgs. 125/2003;

VISTA la deliberazione n. 4/Sez.Pl./2004, come modificata dalla deliberazione n. 19/Sez.Pl./2004, e successivamente aggiornata dalla deliberazione n. 27/Sez.Pl./2007 che stabilisce le modalità, i limiti ed i requisiti di ammissibilità dell'attività consultiva della Sezione;

VISTA la deliberazione della Sezione Plenaria n. FVG/ 13 /2015/INPR del 5 febbraio 2015 con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo della Sezione per l'anno

2015;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 11 del 9 febbraio 2015, relativa alle competenze e alla composizione dei Collegi;

VISTA la richiesta di motivato avviso inoltrata dal CAFC spa con nota prot. N.39623/15 del 9 settembre 2015 a firma del direttore generale, Ing. Massimo Battiston, acquisita in data 10 settembre 2015 al n.2548 del protocollo della Sezione, avente ad oggetto un quesito in tema di acquisizione di quote di partecipazione dismesse da un comune partecipante al capitale;

VISTA l'ordinanza presidenziale n.44 del 22 settembre 2015 con la quale, ai sensi dell'art.12 del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione, deliberata l'ammissibilità della richiesta medesima, e fatte comunque salve le ulteriori, più puntuali valutazioni del Collegio in ordine ai quesiti posti, la questione è stata deferita all'attuale III Collegio ed è stato individuato il Referendario Marco Randolfi quale magistrato incaricato della relativa istruttoria;

VISTA l'ordinanza presidenziale n.53 con la quale è stato convocato il III Collegio per il giorno 27 ottobre 2015, presso la sede della Sezione, per la discussione dell'esame preliminare di ammissibilità dell'emanando motivato avviso in tema di acquisizione di partecipazioni dismesse da un ente partecipante al capitale;

VISTA l'ordinanza presidenziale n.57 con la quale è stato convocato il III Collegio per il giorno 2 dicembre 2015, presso la sede della Sezione, per la discussione dei temi relativi all'ammissibilità dell'emanando motivato avviso in tema di acquisizione di partecipazioni dismesse da un ente partecipante al capitale;

UDITO nelle Camere di consiglio del 27 ottobre 2015 e del 2 dicembre 2015 il relatore, Referendario Marco Randolfi;

Premesso

Con la nota indicata in epigrafe, CAFC spa ha formulato alla Sezione una richiesta di motivato avviso con cui ha rappresentato di essere una società *in house* interamente controllata da enti pubblici territoriali.

Uno degli enti partecipanti al capitale, al fine di reperire risorse finanziarie per ripristinare i propri equilibri di bilancio, avrebbe manifestato l'intenzione di dismettere una parte delle azioni in suo possesso, espletando a tal fine le seguenti procedure:

- Ricerca di un compratore esterno;
- Offerta agli attuali soci, eventualmente interessati ad incrementare la propria partecipazione;
- Richiesta alla stessa CAFC spa di procedere all'acquisto di azioni proprie.

Alle luce della circostanza che sia la ricerca di un compratore esterno che l'offerta ai soci attuali si sono rivelate infruttuose, la società richiedente, su impulso della commissione di controllo analogo (composta da partecipanti al capitale sociale), ha formulato una richiesta di motivato avviso alla Sezione relativa alle seguenti problematiche:

- Se nel caso in cui un ente locale, socio di CAFC spa, ed in favore del quale CAFC spa svolge compiti di servizio pubblico integrato, richieda a CAFC spa di farsi acquirente di azioni proprie, CAFC spa è necessariamente tenuto a riscontrare la richiesta, provvedendo a dar corso alla procedura ex art.2357;
- Nel caso di risposta affermativa al precedente quesito, se CAFC spa possa vantare legittime ragioni di opposizione alla richiesta, anche al fine di evitare la riduzione delle partecipazioni dei soci a mere quote simboliche, utili solo al mantenimento dell'affidamento *in house*.

Sui requisiti di ammissibilità soggettiva ed oggettiva della richiesta di motivato avviso.

E' opportuno in via preliminare precisare che le richieste di motivato avviso rivolte alla Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia trovano il loro fondamento nell'art.33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, secondo cui la Sezione di controllo, a richiesta dell'amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica.

Prima ancora dell'esame del merito delle richieste di motivato avviso, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ne verificano l'ammissibilità sia sotto il profilo soggettivo (legittimazione dell'organo richiedente), sia sotto quello oggettivo (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica).

Ai fini della sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettiva questa Sezione, in composizione plenaria, nella delibera n. 18/Sez. Pl. del 12 ottobre 2004 ha precisato che l'ambito soggettivo dell'attività consultiva da essa espletabile è determinato dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 15 maggio 2003, n. 125, che individua le Amministrazioni nei confronti delle quali la Sezione medesima esplica le attività di controllo sulla gestione.

Tra queste rientrano la Regione e i suoi enti strumentali, gli Enti locali territoriali e i loro enti strumentali, nonché le altre Istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione.

Nello specifico, il quesito è ammissibile dal punto di vista soggettivo in quanto proveniente da una società pubblica *in house* (CAFC spa) che ha formulato la sua richiesta a seguito di una decisione in tal senso proveniente dalla commissione di controllo analogo, che rappresenta gli interessi dei Comuni partecipanti al capitale sociale della richiedente e nei cui territori vengono erogati i servizi pubblici essenziali che ne rappresentano l'oggetto sociale.

Sempre in relazione ai profili dell'ammissibilità soggettiva, si osserva che il soggetto legittimato a rivolgere alla Sezione richiesta di motivato avviso è individuato nell'organo di vertice dell'Ente e nel caso di specie la richiesta è da considerarsi ammissibile in quanto proveniente dal direttore generale del CAFC spa, Ing. Massimo Battiston.

Passando a considerare i profili di ammissibilità oggettiva, la Sezione osserva che l'art.33, comma 4, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1975 e s. m. e i. circoscrive i pareri che questa Sezione può esprimere alle materie della contabilità pubblica.

La Sezione medesima, con la delibera n. 27/Sez. Pl. del 5 ottobre 2007, è nuovamente intervenuta sulla materia già oggetto delle precedenti deliberazioni nn. 18/Sez.Pl./2004 e 19/Sez.Pl./2004, fissando i requisiti di ammissibilità delle richieste di motivato avviso e precisando che *"le materie di contabilità pubblica sulle quali può esplicitarsi l'attività consultiva della Sezione sono quelle tematiche in relazione alle quali essa ritiene di poter utilmente svolgere quella funzione di affermazione di principi attinenti la regolarità contabile e la corretta e sana gestione finanziaria che costituiscono l'essenza del suo ordinario controllo"*.

Nella citata delibera sono stati indicati gli ulteriori requisiti di ammissibilità oggettiva, costituiti dall'inerenza della richiesta a questioni:

- non astratte e/o di interesse generale;
- relative a scelte amministrative future e non ancora operate;
- per le quali non è pendente un procedimento presso la Procura regionale della Corte dei conti;
- per le quali non è pendente un giudizio avanti ad organi giurisdizionali di qualsiasi ordine;
- per le quali non è pendente una richiesta di parere ad altre autorità od organismi pubblici;

- di cui sia stata data notizia all'organo di revisione economica e finanziaria o, se esistenti, agli uffici di controllo interno.

Sul quadro ordinamentale come sopra delineato è intervenuto il legislatore statale con le previsioni dell'art. 17, comma 31, del D.L. n. 78 del 2009 citato in premessa, il quale ha assegnato alle Sezioni riunite di questa Corte dei conti un potere di indirizzo interpretativo nei confronti delle Sezioni regionali di controllo competenti a rendere pareri in materia di contabilità pubblica, e ciò con la finalità, anch'essa fatta oggetto di espressa previsione legislativa, di garantire la coerenza dell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica.

A seguito dell'attivazione della surricordata competenza, le Sezioni riunite sono intervenute, con la delibera n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010, a tracciare le linee fondamentali della nozione di contabilità pubblica strumentale all'esercizio della funzione consultiva.

Quest'ultima risulta circoscritta alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, nel quadro di obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, idonei a ripercuotersi, oltre che sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, anche sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sui pertinenti equilibri di bilancio, in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quella dei relativi equilibri.

La richiamata funzione di nomofilachia, già attribuita alle SSRR, è stata inoltre riconosciuta ed estesa in capo alla Sezione delle Autonomie dall'art.6, comma 4, del D.L. n. 174/2012, come convertito in L. n. 213/2012, il quale prevede che *"In presenza di interpretazioni discordanti delle norme rilevanti per l'attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la Sezione delle autonomie emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano. Resta salva l'applicazione dell'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nei casi riconosciuti dal Presidente della Corte dei conti di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica ovvero qualora si tratti di applicazione di norme che coinvolgono l'attività delle Sezioni centrali di controllo"*.

Tanto premesso, la Sezione rileva che l'inerenza della richiesta di motivato avviso in esame alle materie della contabilità pubblica può essere affermata, sia pure con i limiti che si diranno *infra*, giacché la medesima verte sull'interpretazione di norme attinenti alla tematica del contenimento dei costi degli Enti locali per le loro partecipazioni societarie, con specifico riferimento ai profili della razionalizzazione e della valorizzazione di esse.

In particolare, si rileva che la materia oggetto del quesito riguarda la problematica dell'acquisto di partecipazioni dismesse da un Ente pubblico locale.

Per tali ragioni la richiesta è ammissibile sotto il profilo oggettivo, prescindendo naturalmente da valutazioni su eventuali posizioni giuridiche soggettive e senza entrare nel merito di procedimenti amministrativi già adottati o da adottarsi dall'ente (che attengono a scelte discrezionali proprie esclusivamente di quest'ultimo), dovendo principalmente aversi riguardo all'interpretazione di norme concernenti il mantenimento di organismi partecipati ovvero la loro razionalizzazione, anche al fine della loro miglior valorizzazione.

In ordine alla sussistenza degli altri requisiti di ammissibilità oggettiva la Sezione rileva che la richiesta di parere in esame presenta il carattere della generalità e non astrattezza nei limiti in cui la stessa potrà pronunciarsi mediante l'indicazione di principi di carattere generale ai quali

potranno conformarsi anche altri Enti, qualora insorgesse la medesima questione interpretativa; riguarda scelte amministrative future e non ancora operate dall'Ente.

È altresì sussistente anche il requisito della "non pendenza di richiesta di analogo parere ad altra autorità od organismo pubblico", non essendo stata proposta la medesima questione oggetto del presente motivato avviso ad altro organo o Ente pubblico.

La richiesta di motivato avviso, inoltre, non interferisce, allo stato degli atti, con funzioni di controllo o funzioni giurisdizionali svolte da altre magistrature, né con giudizi civili o amministrativi pendenti.

Con riguardo, infine, alla sussistenza del requisito della non interferenza con eventuali funzioni giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile, la Sezione ribadisce quanto più volte evidenziato (cfr. ordd. 29/2010; 25/2011; 35/2011) in ordine alla propria competenza in sede consultiva, il cui compito si esaurisce nell'esclusiva funzione di fornire in veste collaborativa un supporto allo svolgimento dell'azione amministrativa senza, per converso, esprimere valutazioni sugli effetti che fatti gestionali specifici e concreti possano provocare sul versante della responsabilità amministrativo-contabile.

Nei limiti sopra ricordati il quesito può essere dichiarato ammissibile e può essere esaminato.

Nel Merito

I. La materia oggetto del quesito riguarda l'acquisizione di quote sociali dismesse da un ente partecipante al capitale di una società *in house*.

La suesposta circostanza è stata oggetto di considerazione da parte del legislatore in più di una occasione.

In primo luogo, viene in rilievo la previsione, richiamata nell'istanza presentata, contemplata dall'art.2357 cod. civ. (come risultante a seguito della riforma del diritto societario recata dall'art.1 del D.Lgs 17.01.2003, n. 6, nonché delle successive novelle recate prima dall'art. 1 del D.Lgs. 04.08.2008, n. 142, e poi dall'art. 7 del D.L. 10.02.2009, n. 5, articolo quest'ultimo a sua volta modificato dalla legge di conversione 09.04.2009, n.33), a mente del quale "la società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo. Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate. Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona".

Tale disciplina, vigente ed applicabile alle società di diritto comune, nel caso delle società pubbliche, qual è la richiedente di questo motivato avviso, risulta arricchita da una ulteriore serie di previsioni.

I.1 Con riferimento alla disciplina pubblicistica introdotta in tema di razionalizzazione, se del caso anche tramite dismissione, delle società pubbliche, in specie degli enti locali, vale la pena in questa sede procedere ad una sintetica esposizione dei più recenti interventi in materia.

Gli interventi del legislatore statale volti a regolare le società partecipate da enti pubblici sono stati particolarmente intensi negli ultimi anni e, al fine di ridurre la consistenza del fenomeno, unitamente al perseguimento di migliori equilibri finanziari, si sono rivolti verso la liberalizzazione del mercato, inteso a rimuovere rendite di posizione e conflitti di interessi, nonché verso il restringimento del perimetro dell'intervento pubblico nelle attività economiche.

Tali interventi, avviati con l'esigenza di reperire risorse finanziarie dapprima per le società a controllo statale con la legge 30 luglio 1994, n.474, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 (recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni), più di recente hanno riguardato principalmente le società partecipate da enti locali.

Per quel che riguarda gli interventi specificamente rivolti alla riduzione del numero di società partecipate, tra la normativa di interesse più recentemente introdotta, va senz'altro citata quella rappresentata dall'art. 3, co. 27, della legge 244/2007, come integrata e prorogata dall'art.1, co.569, della legge 147/2013, in tema di società pubbliche aventi ad oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento di finalità istituzionali, la quale ha indirizzato gli enti pubblici nel senso di tenere in vita solamente le partecipate che operavano con finalità riconducibili all'interno dei compiti istituzionali dell'ente pubblico di riferimento.

Alla stessa hanno fatto seguito ulteriori interventi, quali l'art.14, comma 32 del D.L. n. 78/2010, abrogato ad opera della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale erano previsti stringenti limiti alla costituzione e al mantenimento delle partecipazioni societarie detenute dagli enti locali minori, con particolare riferimento alle partecipazioni relative a società in perdita, e l'art. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, teso a rivedere il modello delle società *in house* disciplinato dalla normativa comunitaria e finalizzato anche a conseguire risparmi di spesa negli organi di governo, prevedendo, ad esempio, che nei C.d.a. andassero in molti casi a sedere funzionari degli enti pubblici controllanti.

Successivamente, la citata legge 24 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha modificato alcuni dei divieti che erano stati introdotti, soprattutto per i comuni più piccoli o per alcune specifiche tipologie, prevedendo però anche accantonamenti da registrare nei bilanci a fronte delle perdite conseguite da queste società.

Il riferimento di cui sopra è rivolto essenzialmente al fondo per la copertura delle perdite realizzate dalle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

In proposito, nell'ambito del più generale processo d'introduzione dell'armonizzazione contabile, la disciplina di riferimento è data dall'art.1, co. 550-553, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con cui si è previsto che *"le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione"* (per una disamina più approfondita delle problematiche connesse al fondo in parola, cfr: *"Rapporto di coordinamento della finanza pubblica regionale"* reso dalla Sezione con deliberazione n.FVG/68/2015/FRG)

Inoltre, tralasciando ulteriori interventi recati dal D.L. 24 aprile 2014, n.66, dal D.L. 24 giugno 2014, n.90 e dal D.L. 12 settembre 2014, n.133 (solo per citare i più significativi), un recente e significativo intervento normativo in tema di razionalizzazione e dismissione di organismi partecipati non strategici è rappresentato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che, prevedendo che gli enti predispongano entro il 31 marzo 2015 un piano operativo di

razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, da trasmettere alla Sezione Regionale Corte dei conti, al commi 611, lett. A), contempla l'eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali entro il 31 dicembre 2015.

Da ultimo, sempre continuando ad esaminare soltanto la normativa più significativa introdotta in materia, non si può non citare la recente novella introdotta dall'art.7, co.8 bis del D.L. 19 giugno 2015, n.78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n.125 che, nel disciplinare l'ipotesi di cessazione delle partecipazioni societarie non alienate, valorizza notevolmente l'assemblea dei soci chiamandola a pronunciarsi, "in ogni caso", sul provvedimento di cessazione della partecipazione societaria.

I.2 Così svolta un'ampia, ancorché sintetica, panoramica delle più rilevanti normative introdotte in materia di società pubbliche, si deve a questo punto procedere ad un più circoscritto esame delle disposizioni più strettamente attinenti al quesito prospettato.

Per quel che attiene alla normativa maggiormente d'interesse, vale la pena di soffermarsi sulle previsioni dell'art. 3 comma 27 della legge 244/2007 che, a proposito di società strumentali, vieta agli enti pubblici di assumere o conservare partecipazioni azionarie quando le stesse non siano strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali (in quanto considera questo impegno come una fonte di sprechi o una distrazione rispetto ai compiti amministrativi), lasciando salva la facoltà di istituire o mantenere società d'interesse generale.

Sulla compatibilità costituzionale di questa norma, ha avuto modo di esprimersi il Giudice delle Leggi.

Al riguardo, viene principalmente in rilievo la sentenza n.148/2009, con la quale la Corte costituzionale ha ritenuto infondate le eccezioni di incostituzionalità sollevate in via principale dalla Regione Veneto, sulla considerazione che *"la Relazione al disegno di legge poi divenuto legge n.244 del 2007, dopo avere indicato che «la creazione di enti e società per lo svolgimento di compiti di rilevanza pubblica è e rimane uno strumento utilissimo per perseguire maggiore efficienza a vantaggio della collettività», espone che «scopo della norma è quello di evitare forme di abuso (la cui esistenza è verosimile, tenuto conto che sono circa tremila, ad esempio, le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, che sottraggono l'agire amministrativo ai canoni della trasparenza e del controllo da parte degli enti pubblici e della stessa opinione pubblica)» e di «tutelare la concorrenza e il mercato». In coerenza con questo obiettivo, le norme censurate, come già accaduto in passato con disposizioni di contenuto omologo, che pure hanno costituito oggetto di scrutinio da parte di questa Corte sentenza n.326 del 2008), definiscono il proprio ambito di applicazione esclusivamente in relazione all'oggetto sociale delle società e mirano, da un canto, a rafforzare la distinzione tra attività amministrativa in forma privatistica (posta in essere da società che operano o per una pubblica amministrazione) ed attività di impresa di enti pubblici, dall'altro, ad evitare che quest'ultima possa essere svolta beneficiando dei privilegi dei quali un soggetto può godere in quanto pubblica amministrazione. Questa essendo la finalità delle norme, la disciplina in esame va ricondotta alla materia «tutela della concorrenza», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art.117, secondo comma, lettera e, Cost.), anziché, come sostenuto dalla ricorrente, alla materia dell'organizzazione e del funzionamento della Regione, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost. (sentenza n. 159 del 2008)".*

Così inquadrata, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, la norma in commento risulta funzionale all'esigenza di ridurre il peso delle partecipazioni societarie da parte degli enti locali.

A tal fine, una volta che l'ente pubblico, esercitando la propria discrezionalità, abbia qualificato come non più strettamente indispensabile la presenza nel capitale di società estranee alle proprie finalità istituzionali, nell'ambito delle previsioni dell'art. 3, commi 27-29, della legge

244/2007, come integrato dall'art. 1 comma 569 della legge 147/2013, qualora per qualsiasi causa non sia riuscito a dismettere la propria partecipazione, potrà farsi liquidare dalla società partecipata il valore del suo investimento in base ai criteri fissati dall'art.2437-ter, secondo comma, del codice civile.

In base al rinvio a tale norma codicistica, quindi, il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali intende procedere alla dismissione secondo un valore di liquidazione delle azioni che è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

Salvo il caso di azioni quotate in mercati regolamentati, per cui vigono criteri specifici, lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonché altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione.

È bene evidenziare che a mente del quinto comma dell'art.2437-ter, i soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione e in caso di contestazione di tale importo, da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso, il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

La normativa sulla dismissione di partecipazioni "non strumentali", ha avuto un ulteriore impulso con l'art.1, commi 611 e 612, della legge 190/2014, con cui si è affrontata più ampiamente la problematica delle società partecipate in considerazione della loro strategicità o meno, anche tramite razionalizzazione.

Tale normativa conferma l'obbligo per gli enti pubblici di rivedere e razionalizzare la loro presenza nel capitale societario, eliminando le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle loro finalità istituzionali (per una platea quindi più estesa delle sole società non strumentali)

Da un lato, infatti, sono espressamente confermate le procedure di cui all'art. 3, commi 27-29, della legge 244/2007 e di cui all'art. 1 comma 569 della legge 147/2013, dall'altro è previsto l'obbligo di elaborare un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente possedute, con la fissazione di modalità e tempi di attuazione, anche per il conseguimento di eventuali risparmi.

Nell'ambito delle procedure di razionalizzazione, l'obiettivo dei risparmi non può essere trascurato, in quanto l'esigenza di procedere o meno a dismissioni deriva principalmente da esigenze di cassa, tenendo conto che il concretizzarsi di una voce di entrata riduce la necessità di indebitamento complessivo per finanziare altri investimenti e risulta, comunque, utile per assicurare l'equilibrio di bilancio e il miglioramento dei saldi.

A completamento di tale disciplina speciale, va segnalato che più di recente il legislatore è nuovamente intervenuto, sulla materia, introducendo un "correttivo" rappresentato dall'art.7, co.8 bis del D.L. 19 giugno 2015, n.78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n.125, secondo cui: *"... le disposizioni di cui al comma 569, relativamente alla cessazione della partecipazione societaria non alienata entro il termine ivi indicato, si interpretano nel senso che esse non si applicano agli enti che, ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, abbiano mantenuto la propria partecipazione, mediante approvazione di apposito piano operativo di razionalizzazione, in società ed altri organismi aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche solo limitatamente ad alcune attività o rami d'impresa, e che la competenza relativa all'approvazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria*

appartiene, in ogni caso, all'assemblea dei soci. Qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo interni alle società oggetto di partecipazione che si ponga in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione è nulla ed inefficace".

II. I suesposti interventi normativi hanno quindi contribuito a delineare un contesto chiaramente improntato alla dismissione di partecipazioni in società operanti in settori non strategici, se non addirittura inutili e non coerenti con le finalità istituzionali, anche al fine di migliorare la posizione finanziaria degli enti pubblici partecipanti al capitale.

Al riguardo, la regolazione attuale della materia risulta però non scevra di profili problematici, quali:

- 1) La valenza e le condizioni di procedibilità del recesso ex art.1, co.569, della L.147/2013 (che fa rinvio all'art.2437-ter cod. civ.) ed il rapporto tra l'art. 3, co. 27, della legge 244/2007 (come richiamato dall'art.1, co.569, della legge 147/2013), l'art.1, co.611 e 612, della legge 190/2014 e l'art.7, co.8 bis del D.L. 19 giugno 2015, n.78 (convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n.125);
- 2) L'estensione del processo di dismissione, anche in relazione a semplici riduzioni di partecipazioni, ed il ruolo dell'assemblea dei soci;
- 3) i riflessi sul controllo.

II.1 Venendo ora ad esaminare la problematica connessa al diritto di recesso, di cui all'art.1, co.569, della L.147/2013 (che fa rinvio all'art.2437-ter cod. civ. per la quantificazione del corrispettivo di liquidazione), si deve osservare che tale istituto pone l'esigenza di alcuni approfondimenti interpretativi e sistematici.

Al riguardo, va debitamente ricordato che nell'art. 3, commi 27-29, della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) è previsto che le Amministrazioni di cui all'art.1 co.2 del D.Lgs. 165/2001 non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società (rimanendo invece sempre ammessa la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni che producono servizi di interesse generale).

Entro trentasei mesi le Amministrazioni avrebbero dovuto cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica.

Il termine è stato successivamente prorogato a opera della L.147/2013 (legge di stabilità per il 2014) che all'art.1, co.569, ha previsto che *"il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile"*.

Sul punto, vale la pena di precisare che il termine indicato dalla norma era da considerarsi ai fini dell'avvio della procedure ad evidenza pubblica, potendosi la procedura di dismissione protrarsi anche oltre tale data (in tal senso: cfr. Sezione Regionale di Controllo Lombardia - deliberazione n. 48 del 8 luglio 2008 secondo cui: *"...le pubbliche amministrazioni, entro il termine fissato per legge, devono avviare la procedura di dismissione, ma non obbligatoriamente completarne l'iter. E ciò per evitare svendite o speculazioni dei soggetti privati nella determinazione del prezzo di acquisto della partecipazione o della società in mano pubblica"*).

Va considerato, infatti, che entro il termine previsto molti enti avevano soltanto deliberato la dismissione delle partecipazioni vietate, senza però poter effettivamente cedere tali partecipazioni (per svariate ragioni, tra cui anche la scarsa appetibilità di tali partecipazioni o il

loro modico valore che rende antieconomica l'effettuazione di una procedura ad evidenza pubblica).

Appare inoltre opportuno segnalare che la previsione normativa ora in esame può prestarsi ad almeno due distinte letture.

Da un lato, infatti, adottando un approccio letterale, il termine "cessare" sembrerebbe riferirsi ad una sorta di estinzione automatica della partecipazione detenuta dalla pubblica amministrazione, in ciò configurando un fenomeno inedito ed assolutamente *sui generis* nel contesto del diritto societario attuale.

Per effetto dell'intervenuta "estinzione" della partecipazione, pertanto, in capo all'ex socio ente pubblico permarrrebbe unicamente un diritto di credito al corrispondente valore di liquidazione, cui corrisponderebbe il relativo debito in capo alla società partecipata. La partecipata si vedrebbe, dunque, assoggettata all'obbligo di procedere al rimborso della partecipazione estinta, obbligo al quale non potrà che fare fronte mediante i propri mezzi patrimoniali e, in ultima istanza, mediante messa in liquidazione (scenario peraltro inevitabile in caso di partecipata totalitaria).

Tale lettura letterale appare però poco convincente.

Invero, il rinvio all'art.2437-ter cod. civ. consente una forma di liquidazione del socio pubblico che intende dismettere la sua partecipazione, ulteriore rispetto ai presupposti del recesso tipizzati dall'art.2437 cod. civ. (quali: la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società; la trasformazione della società; il trasferimento della sede sociale all'estero; la revoca dello stato di liquidazione; l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto; la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso; le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione).

Sebbene tale forma di liquidazione delle quote di partecipazione dell'ente pubblico non possa essere completamente assimilato al recesso codicistico, ragioni di ordine sistematico inducono a propendere per una lettura più ampia della norma, individuando in essa un'ipotesi di recesso *extra ordinem e sui generis* conseguente alla mancata dismissione delle partecipazioni in esame entro il termine legale.

Ciò appare del resto confermato anche dalla lettura fornita da altre Sezioni di controllo della Corte dei conti.

Il riferimento, va in particolare alla deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n.SRCMAR/25/2014/PAR ha stabilito che *"più problematica la questione relativa alla qualificazione di siffatta fattispecie che, invero, attesa la peculiarità della disciplina non appare prima facie riconducibile a istituti tipici del diritto societario in coerenza, del resto, con la tendenza del legislatore a ritagliare in favore delle società a partecipazione pubblica regimi differenziati e speciali che vanno ad affiancare il corpus delle norme di diritto comune ordinariamente applicabili alle stesse. Valorizzando tale carattere di specialità, che indubbiamente connota anche la disposizione di cui all'art. 1 comma 569 Legge di stabilità 2014, ritiene, in particolare, il Collegio che non si appalesi pertinente il richiamo tout court all'istituto del recesso cui pure il legislatore fa rinvio evocando – in maniera indifferenziata senza scriminare tra società per azioni e società a responsabilità limitata – il disposto di cui all'art. 2437 ter comma 2 c.c... Meritevoli di apprezzamento e condivisibili risultano, sotto tale profilo, le riflessioni di alcuni Commentatori che, muovendo dal portato letterale della disposizione in parola, hanno evidenziato come non possa annettersi valore dirimente al citato richiamo normativo poiché lo stesso attiene unicamente alla individuazione dei criteri per la liquidazione della partecipazione del socio cessato e non assurge, dunque, a più generale criterio qualificatorio. D'altro canto, a sostegno di siffatta ricostruzione, giova evidenziare come l'iter procedimentale tratteggiato dalla legge 147/2013 – nel prevedere meccanismi preclusivi che ex lege*

inibiscono la prosecuzione del rapporto societario – costituisca uno strumento assolutamente peculiare e non risulti sovrapponibile alla distinta, e ben più articolata, sequenza prevista dal codice civile in materia di recesso (cfr. artt. 2437, 2437-bis, 2437-ter, 2437-quater, 2437-quinquies)”.

Con tale previsione, quindi, si è introdotta una forma di liquidazione peculiare rispetto ai presupposti stabiliti nel codice civile per il recesso, introducendo *ex lege* una ipotesi speciale valida solo per le società partecipate da enti pubblici.

Pur condividendo, di massima, la non sovrapponibilità acritica all'intera sequenza procedimentale indicata negli articoli 2437-2437quinquies cod. civ., per una più analitica disamina non appare incoerente la riconducibilità sistematica della norma di cui al co.569 dell'art.1 della L.147/2013 (che rinvia all'art.2437 ter cod. civ.) agli istituti consolidati del diritto societario.

In tal senso, non può non rilevare il Collegio che, pur escludendo il rinvio integrale all'intera sequenza codicistica, appare comunque applicabile parte della normativa civilistica in tema di recesso, incluso il procedimento di liquidazione e cancellazione delle quote sociali, come fissato dall'art. 2437-quater cod. civ. a mente del quale vi sarebbe la possibilità di riacquisto delle partecipazioni oggetto di recesso da parte *in primis* degli altri soci, rimanendo secondaria ed eventuale l'ipotesi di collocamento presso terzi.

Sempre secondo tale norma, in caso di mancato collocamento, entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni del recedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357 cod. civ.. Solo qualora non vi siano utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società.

E del resto è lo stesso CAFC che nella sua richiesta di parere assume proprio l'art.2357 cod. civ. come base normativa per procedere alla liquidazione del Comune richiedente la dismissione.

Vale infatti la pena di ribadire ulteriormente che l'intento del Legislatore, con le disposizioni recentemente introdotte, è stato proprio quello di superare le difficoltà di cessione a terzi, prevedendo una ipotesi di recesso *extra ordinem e sui generis*, ulteriore rispetto a quelle ordinarie contemplate dall'art.2437 cod. civ..

Conclusioni non dissimili devono farsi anche per le fattispecie di cui all'art.1 commi 611 e 612 della legge 190/2014.

In questo senso pare essersi orientata anche la giurisprudenza amministrativa in sede di prima applicazione delle normative in esame.

Al riguardo, infatti, il TAR di Brescia, con la sentenza n.1305/2015, ha avuto modo di affermare che: *“il fatto che nell'art. 1 commi 611 e 612 della legge 190/2014 non sia richiamata la facoltà di recedere, e di ottenere così la liquidazione delle azioni, non sembra costituire un ostacolo all'estensione di questo strumento in via interpretativa. Quando è ammesso il recesso, infatti, la liquidazione è certa, trattandosi di un diritto del socio riconosciuto e regolato dal codice civile, e viene conseguita indipendentemente dalla composizione sociale e dalla quota detenuta. Se invece non vi fosse la possibilità di recedere, e parallelamente la procedura di vendita delle azioni andasse deserta, l'unico modo per uscire dalla società sarebbe il consenso di tutti gli altri soci, con esiti variabili a seconda delle circostanze concrete... Tutto questo vanificherebbe l'obiettivo fissato dal legislatore, e in definitiva costringerebbe l'ente pubblico a rimanere associato a un rischio di impresa che non corrisponde più alle proprie finalità istituzionali. Di conseguenza, il recesso appare come l'elemento che riporta in equilibrio la procedura di abbandono delle partecipazioni azionarie non strategiche”.*

II.2 Ulteriori puntuali approfondimenti posti dalle normative in esame (art.1, co.569 della L.147/2013 e art.1, co.611 della L.190/2014), relativamente alla portata del processo di dismissione

riguardano la possibilità di una riduzione solo parziale della quota.

Ad un maggior approfondimento della problematica, ed in senso favorevole, depone l'esigenza anche di monetizzare la partecipazione, con la conseguenza di ritenere dismissibile anche solo parte del pacchetto azionario detenuto dall'Ente pubblico.

Nel senso della dismissione solo parziale, depone inoltre il comma 611, lett.a) che riferendosi ai casi di *"eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*, fornisce indicazioni rivolte non solo all'uscita integrale dalla compagine sociale (eliminazione delle società), ma anche alla semplice riduzione della quota posseduta (eliminazioni delle partecipazioni societarie non indispensabili...).

Un ulteriore indizio nel senso della ricerca di una monetizzazione della partecipazione, anche solo parziale, si evince dalla ratio sottesa a tutto l'impianto normativo.

Vale del resto la pena di ricordare, in questa sede, che l'art.1, co.611, della L.190/2014, prevedendo una serie di ipotesi non tassative, lascia il campo a tutta una serie di ulteriori interventi volti alla riduzione dei costi di funzionamento e all'incameramento di risorse da parte dell'ente pubblico partecipante al capitale, che può pertanto decidere di raggiungere le finalità della norma anche solo tramite la semplice riduzione della partecipazione posseduta.

Tra gli ulteriori aspetti problematici della normativa intervenuta in materia, va poi ravvisato nell'assemblea dei soci, che nell'ultima novella appare rivestire un ruolo rafforzato rispetto al passato, dove non era contemplata.

Al riguardo, si rileva infatti che a mente del nuovo articolo, co.569 bis della legge 147/2013, introdotto, dall'art.7 del D.Lgs.78/2015, *"la competenza relativa all'approvazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria appartiene, in ogni caso, all'assemblea dei soci. Qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo interni alle società oggetto di partecipazione che si ponga in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione è nulla ed inefficace"*.

La natura discrezionale della scelta di strategicità, che appartiene all'ente pubblico partecipante al capitale, induce a ritenere che il ruolo dell'assemblea dei soci possa incentrarsi sulle modalità di dismissione e sui criteri di quantificazione del recesso ex art.2437-ter (avrebbe quindi possibilità d'intervento sul *quomodo* e sul *quantum*).

Nell'attuale impianto normativo, l'approvazione della cessazione della partecipazione compete all'assemblea, la quale potrà eventualmente anche individuare forme alternative al recesso dell'ente pubblico, procedendo a titolo esemplificativo al riacquisto di azioni proprie, beninteso, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art.2357 cod. civ. (principalmente: acquisto esclusivamente di azioni interamente liberate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato).

Pur potendo eventualmente procedere all'adozione di misure alternative, l'assemblea dovrà comunque tenere conto delle conclusioni riportate nel piano di razionalizzazione.

La decisione di dismissione di partecipazioni adottata dall'ente pubblico partecipante al capitale di una certa società, pertanto, dovrà trovare un recepimento dagli altri soci della società partecipata, chiamati ad adottare misure volte alla cessazione della qualità di socio.

Qualora, invece, l'assemblea adottasse delle decisioni non rispondenti al contenuto del piano di razionalizzazione, si avrebbe l'impossibilità per l'organo amministrativo di darvi attuazione, per effetto dell'espressa previsione contenuta nell'ultima parte del comma 569 bis, recentemente introdotto dal D.L.78/2015 (*"qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo interni alle società oggetto di partecipazione che si ponga in contrasto con le determinazioni assunte e*

contenute nel piano operativo di razionalizzazione è nulla ed inefficace").

II.3 Infine, con riferimento all'ultimo punto, va evidenziato che le decisioni assunte dall'Ente (e dall'assemblea dei soci) hanno influenza anche sul controllo.

Come evidenziato nella deliberazione n. 24/SEZAUT/2015/FRG della Sezione delle Autonomie, i nuovi interventi normativi *"confermano il ruolo delle Sezioni regionali di controllo nel processo di razionalizzazione degli organismi partecipati, già collaudato nelle delibere di ricognizione delle partecipazioni "strettamente necessarie" che sono loro trasmesse per i necessari controlli di regolarità e di legittimità (art. 3, co. 28, l. n. 244/2007). In tal senso, la trasmissione dei piani operativi, disposta dalla legge, non adempie a sole finalità di trasparenza (e di deterrenza), ma è funzionale allo svolgimento delle verifiche di competenza delle Corte. Allo stesso tempo, le norme introdotte dalla legge di stabilità 2015 comprovano che il controllo della Corte dei conti sugli organismi partecipati è, essenzialmente, focalizzato sul "gruppo ente territoriale" e che le scelte concretamente operate per l'organismo restano affidate all'autonomia e alla discrezionalità degli enti soci, in quanto coinvolgono profili gestionali/imprenditoriali rimessi alla loro responsabilità. Peraltro, la competenza attribuita agli organi di vertice accentua il rilievo politico del processo di razionalizzazione, che resta sindacabile dall'organo magistratuale in caso di violazione dei parametri di razionalità, nell'ambito del controllo di legalità e di regolarità più volte richiamato dalla Corte costituzionale. La previsione dei piani di razionalizzazione, ad opera della l. n. 190/2014, si salda con le ulteriori innovazioni normative caratterizzate dall'intento di pervenire a una maggiore responsabilizzazione degli enti soci, anche mediante la rimodulazione dei vincoli diretti nei confronti degli organismi partecipati"*.

Le azioni poste in essere dagli Enti pubblici partecipanti al capitale di società da dismettere sono quindi oggetto di valutazione da parte delle Sezioni, sia in sede di controllo ex articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che in sede di tutte le ulteriori attività ad essa demandate, incluso l'esame degli esiti dei piani di razionalizzazione che ai sensi dell'art.1, co.612, della legge 190/2014 dovranno essere trasmessi entro il 31 marzo 2016.

III. Così delineato il quadro normativo di riferimento, ivi inclusi gli aspetti problematici della normativa pubblicistica recentemente introdotta, va debitamente segnalato che il parere presentato dal CAFC spa non contiene, in ordine alla fattispecie di dismissione prospettata, tutti gli elementi per procedere ad una esatta sussunzione nell'ambito di una specifica ed esclusiva normativa.

Invero, non appare chiaro se la richiesta di dismissione della partecipazione in CAFC sia stata presa dall'Ente partecipante al capitale sulla base di una decisione privatistica, oppure in conseguenza degli obblighi di legge recentemente introdotti.

Pur nell'incertezza e nella mancata esplicitazione dei possibili presupposti che hanno condotto alla decisione di dismissione da parte dell'ente partecipante al capitale della società, val la pena di evidenziare che, quale sia stata la procedura astrattamente seguita, gli effetti saranno sostanzialmente convergenti, conducendo in ogni caso, come sopra più ampiamente riferito, sulla base della richiamata giurisprudenza e in assenza di compratori interessati a subentrare, all'applicazione dei criteri di liquidazione della quota sulla base dell'art.2437-ter cod. civ..

Peraltro, in base al correttivo recentemente introdotto dall'art.7, co.8 bis del D.L. n.78/2015 (nuovo art.1, co.569 bis, della L.147/2013 in base al quale: *"...la competenza relativa all'approvazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria appartiene, in ogni caso, all'assemblea dei soci"*), il Collegio rileva che sarà comunque necessario procedere alla convocazione dell'assemblea dei soci.

Infine, per rispondere al secondo quesito formulato dal CAFC, si deve evidenziare preliminarmente che la risposta richiede l'applicazione di decisioni gestionali la cui adozione è

rimessa all'esclusiva competenza del CAFC spa.

In coerenza con le generali regole in tema di giurisdizione, con riguardo anche ai vizi eventualmente ravvisati nella regolarità del procedimento di dismissione e fatta salva la scelta dell'ente pubblico, la società per cui si procede alla dismissione e gli altri soci potranno eventualmente rivolgersi al Giudice competente territorialmente e per materia.

In conclusione, quindi, in caso di deliberazione di dismissione di una partecipazione adottata da un ente pubblico territoriale, dovrà essere convocata l'assemblea dei soci per i provvedimenti relativi alla cessazione della qualità di socio e per la liquidazione della partecipazione in base ai criteri fissati dall'art.2437-ter cod. civ., alla luce degli indicati presupposti, essendo rimesso all'ambito gestionale dell'organo amministrativo l'eventuale esperimento di rimedi processuali innanzi al Giudice competente.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per il Friuli-Venezia Giulia esprime il proprio motivato avviso sul quesito riportato in epigrafe nei termini di cui in motivazione

ORDINA

alla Segreteria di procedere all'immediata trasmissione di copia conforme alla presente deliberazione al legale rappresentante e presidente del CAFC spa;

di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei conti.

Così deciso in Trieste nelle Camere di consiglio del 27 ottobre e del 2 dicembre 2015.

Il Relatore

f.to Marco Randolfi

Il Presidente

f.to Carlo Chiappinelli

Depositato in Segreteria in data 23 dicembre 2015.

Il preposto al Servizio di supporto

f.to dott. Andrea Gabrielli